



CODICE DI COMPORTAMENTO
BORSA ITALIANA S.p.A.

18 Marzo 2010

INDICE

Capo I	Disposizioni generali	Pag. 2
Capo II	Conflitto di interessi	Pag. 3
Capo III	Riservatezza	Pag. 4
Capo IV	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Pag. 5
Capo V	Operazioni Personali	Pag. 5
Capo VI	Rapporti con soggetti esterni	Pag. 6
Capo VII	Attuazione, controlli e sanzioni	Pag. 7

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

Codice di Comportamento: il presente Codice di Comportamento.

Commissione Disciplinare: la Commissione Disciplinare di cui all'articolo 28 del presente Codice di Comportamento.

Competition Compliance Manual: il manuale che fornisce una visione d'insieme sulle principali regole contenute nella legge sulla concorrenza, applicabile a LSE, a Borsa Italiana e alle sue controllate (Gruppo LSE) e stabilisce le procedure e le linee guida che devono essere seguite quando si negozia nelle materie per le quali trova applicazione la predetta legge (allegato 3)

Conflitto di Interessi: ogni situazione in cui un soggetto è portatore di un interesse, proprio o di terzi, in conflitto con quello del Gruppo LSE o dei Partecipanti al mercato

Conto: ogni rapporto intrattenuto con una banca, una SIM o altro intermediario autorizzato alla prestazione di servizi di investimento, che consenta di effettuare operazioni di acquisto o di vendita di Strumenti Finanziari.

Decreto: Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante disposizione in materia di “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”.

Destinatari: i dipendenti di Borsa Italiana, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Borsa Italiana, nonché ogni altro soggetto terzo che collabora con Borsa Italiana ritenuto “significativo” dalla stessa Borsa Italiana in considerazione della natura, del carattere non occasionale e della durata del rapporto dallo stesso intrattenuto con società del Gruppo LSE, nonché dell'entità della relativa prestazione.

Gruppo Borsa Italiana

Borsa Italiana S.p.A. e le società dalla stessa controllate.

Gruppo LSE: London Stock Exchange Group plc e le società dalla stessa controllate, incluse le società del Gruppo Borsa Italiana.

Informazioni Interne (o Informazioni Price Sensitive): tutte le informazioni di contenuto determinato, concernenti direttamente o indirettamente il Gruppo LSE o gli Strumenti Finanziari LSE, che non sono state rese pubbliche o che non sono di pubblico dominio e che potrebbero, se comunicate all'esterno, avere un effetto significativo sul prezzo degli Strumenti Finanziari LSE

Informazioni Riservate: tutte le informazioni di contenuto determinato, concernenti il Gruppo LSE, le attività dallo stesso svolte, i Partecipanti al mercato e gli Strumenti Finanziari, comunque acquisite dai Destinatari, che non sono state rese pubbliche o che non sono di pubblico dominio

LSE: London Stock Exchange Group plc

Model Code: il “Model Code of Dealing for Exchange Shares” approvato dal *Board of Directors* di London Stock Exchange plc, allegato al presente Codice di Comportamento (Allegato 1)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del Decreto, adottato dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A..

Organismo di Vigilanza: organismo preposto, ai sensi dell'articolo 6 comma 1, lett. b) del Decreto, alla funzione di vigilanza sul rispetto, funzionamento ed aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Partecipanti al mercato: gli emittenti di Strumenti Finanziari e gli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti da società appartenenti al Gruppo LSE nonché i consulenti degli stessi.

Responsabile della Deontologia: il soggetto come più avanti definito dagli articoli 25 e 26.

Soggetti Esterni: istituzioni pubbliche, centrali e periferiche, organizzazioni politiche e sindacali, organi di vigilanza, clienti e fornitori, organi di informazione, altri mercati regolamentati e loro autorità, nonché ogni altro soggetto esterno al Gruppo LSE.

Strumenti Finanziari: gli strumenti e i prodotti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da società appartenenti al Gruppo LSE (in particolare: Borsa Italiana S.p.A. e London Stock Exchange plc), nonché quelli per i quali sia stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni in uno dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Strumenti Finanziari LSE: tutti gli strumenti e prodotti finanziari emessi da LSE e/o da società del Gruppo LSE che siano diffusi tra il pubblico o quotati, nonché gli strumenti e prodotti finanziari convertibili in tali strumenti finanziari.

Articolo 2 – Obiettivi generali e valori di riferimento

1. Il Codice di Comportamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale, persegue l'obiettivo di garantire l'indipendente, efficiente e corretto svolgimento delle attività di organizzazione e gestione dei mercati, di disciplinare le situazioni di Conflitto di Interessi e di prevenire e sanzionare comportamenti contrari alla trasparenza del mercato, alla tutela degli investitori ed all'ordinato svolgimento delle negoziazioni, il tutto in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili, con il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e le relative Istruzioni, nonché con le procedure interne adottate da Borsa Italiana.

2. I valori di riferimento ai quali si ispira il Codice di Comportamento ed al cui rispetto sono chiamati tutti i Destinatari sono l'indipendenza, l'imparzialità, la riservatezza, l'onestà, la lealtà, la legittimità, la correttezza e la professionalità.

3. In ogni caso, la commissione di un reato da parte dei Destinatari, nel presunto interesse o vantaggio di Borsa Italiana o del Gruppo LSE, è dalla stessa considerata contraria al proprio interesse.

Articolo 3 – Missione aziendale

La Borsa Italiana si propone, ai sensi dell'art. 4 dello statuto sociale, di assicurare lo sviluppo dei mercati, massimizzando nel tempo la possibilità per i vari attori di negoziare alle migliori condizioni di liquidità, trasparenza e competitività, nonché perseguendo in ogni caso la massima efficienza gestionale e la remunerazione del capitale.

Articolo 4 – Adozione del Codice di Comportamento da parte delle società del Gruppo Borsa Italiana

Il presente Codice di Comportamento è soggetto al recepimento anche da parte delle altre società del Gruppo Borsa Italiana in relazione alle attività dalle stesse svolte. In particolare, è demandato ai consigli di amministrazione delle singole società del Gruppo di provvedere, mediante apposita delibera, al recepimento del presente Codice di Comportamento, avuto riguardo alle attività svolte dalle società stesse.

PARTE II – CONFLITTO D'INTERESSI

Articolo 5 – Principi generali

I Destinatari devono astenersi dal compimento di qualunque attività in relazione alla quale si trovino in

Conflitto di Interessi, salvo quanto precisato negli articoli seguenti.

Articolo 6 – Membri del Consiglio di Amministrazione

Fermo il disposto dell'art. 2391 c.c., il Consigliere che, con riguardo a determinate delibere o atti, si trovi in Conflitto di interessi, deve astenersi dal partecipare alle suddette delibere o dal compimento dei suddetti atti.

Articolo 7 – Membri del Collegio Sindacale

Il Sindaco che, con riguardo a determinate valutazioni o atti, si trovi in Conflitto di Interessi, ne dà notizia al Consiglio di Amministrazione, specificandone la natura, i termini, l'origine e la portata e si astiene da ulteriore partecipazione alle suddette valutazioni o dal compimento di atti.

Articolo 8 – Direttore Generale

Il Direttore Generale che, con riguardo a determinate valutazioni o atti che rientrino nelle sue mansioni, si trovi in Conflitto di Interessi, ne dà immediata notizia al Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio Sindacale, specificandone la natura, i termini, l'origine e la portata, affinché possano essere assunte le più opportune determinazioni in merito.

Articolo 9 – Dipendenti

Il dipendente che, con riguardo a determinate valutazioni o atti afferenti alle proprie mansioni, si trovi o ritenga di trovarsi in Conflitto di Interessi, ne dà immediata notizia, specificandone la natura, in termini, l'origine e la portata, al diretto superiore e al Responsabile della Deontologia, che adatteranno gli eventuali opportuni provvedimenti organizzativi ed effettueranno le eventuali segnalazioni del caso.

Articolo 10 – Soggetti che collaborano con Borsa Italiana

I soggetti, che collaborano con Borsa Italiana che sono dalla stessa ritenuti significativi e che, con riguardo all'attività prestata, si trovino in Conflitto di Interessi, ne danno immediata notizia al referente di Borsa Italiana al quale riportano, specificandone la natura, i termini, l'origine e la portata; quest'ultimo, d'intesa con il Responsabile della Deontologia, assume ogni più opportuna determinazione in merito.

PARTE III – RISERVATEZZA

Articolo 11 – Divieti ed obblighi

1. I Destinatari, sia durante il periodo dell'incarico o rapporto, sia successivamente, non possono rivelare a terzi, se non per motivi direttamente connessi all'esercizio delle proprie funzioni, le Informazioni Riservate di cui abbiano avuto conoscenza nello svolgimento della propria funzione o attività. Qualora l'Informazione Riservata debba essere rivelata a terzi, in base a disposizioni di legge o di regolamento applicabili, la natura riservata della stessa deve essere espressamente evidenziata in via preventiva.

2. E' vietato utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le Informazioni Riservate, comunicarle ad altri al di fuori del normale esercizio del proprio incarico o rapporto, nonché consigliare a terzi operazioni sulla base delle suddette informazioni o indurre chiunque ad operare sugli Strumenti Finanziari cui le Informazioni Riservate si riferiscono.

3. Per la identificazione e la gestione delle Informazioni Interne (Informazioni Price Sensitive) si applica quanto previsto all'interno della Group Disclosure Policy, che costituisce parte integrante del Codice di Comportamento.

Articolo 12 – Obblighi di Borsa Italiana

1. Borsa Italiana pone in essere le procedure atte a proteggere, con le modalità di volta in volta più appropriate, le Informazioni Riservate e ad evitarne la diffusione illegittima, nonché l'uso improprio.

2.. Le Informazioni Riservate contenute nei supporti informatici di Borsa Italiana devono essere protette mediante l'impiego di apposite *password* gestite da un *Database Administrator*, nonché da *Security Managers* nominati dalla stessa. La documentazione cartacea è classificata a seconda del grado di riservatezza ed è archiviata in modo da garantirne l'accesso soltanto ai soggetti autorizzati.

Articolo 13 – Atti e documenti di pertinenza di Borsa Italiana

I dipendenti e i collaboratori di Borsa Italiana non possono portare fuori dai locali di Borsa Italiana gli atti e i documenti, anche in formato digitale, di proprietà o relativi all'attività svolta dalla stessa, se non per motivi strettamente connessi all'esercizio delle loro funzioni e secondo le direttive impartite dai rispettivi superiori o referenti.

PARTE IV – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Articolo 14 – Divieti ed obblighi

I Destinatari, durante il periodo dell'incarico o del rapporto, devono astenersi dal compiere qualunque attività che comporti la violazione del presente Codice di Comportamento e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Articolo 15 – Attuazione

1. Nelle forme e secondo le modalità previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo lo stesso è portato a conoscenza dei Destinatari che sono tenuti ad osservarlo integralmente.

2. Eventuali questioni interpretative inerenti l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, vengono sottoposte al vaglio dell'Organismo di Vigilanza ove non sia possibile risolvere le stesse ricorrendo ai principi enunciati nel presente Codice di Comportamento.

PARTE V – OPERAZIONI PERSONALI

Articolo 16 – Divieto di utilizzo delle Informazioni Riservate

I Destinatari non possono utilizzare le Informazioni Riservate ai fini dell'operatività, per conto proprio o di terzi, su Strumenti Finanziari.

Articolo 17 – Operazioni personali: obblighi di trasparenza

1. Ogni Destinatario è tenuto a comunicare al Responsabile della Deontologia gli estremi di tutti i Conti sui quali effettua, in Italia o all'estero, direttamente, indirettamente, per interposta persona, o per conto di terzi, operazioni su Strumenti Finanziari. I Destinatari sono tenuti a consegnare al Responsabile della Deontologia, ove da lui richiesti, gli estratti conto dei Conti di cui sopra.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, non rilevano:

- le operazioni su titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- le operazioni relative a quote o azioni di organismi d'investimento collettivo (inclusi gli ETF) ;
- le operazioni effettuate sulla base di un mandato di gestione di portafogli, salvo il caso in cui il Destinatario abbia impartito all'intermediario, che si occupa della gestione, istruzioni specifiche relative a singoli

Strumenti Finanziari (diversi da quelli di cui ai punti precedenti).

Articolo 18 – Operazioni personali: divieto

1. Non possono effettuare, né in Italia, né all'estero, direttamente, indirettamente o per interposta persona o per conto di terzi, operazioni su strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni, o per i quali sia stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana i seguenti soggetti:

- a) l'Amministratore Delegato, i consiglieri con deleghe operative e il direttore generale;
- b) i membri del Comitato Istituzionale di Borsa Italiana;
- c) i dipendenti che sovrintendono o svolgono le attività di:
 - vigilanza sui mercati;
 - ammissione di strumenti finanziari azionari alle negoziazioni nei mercati gestiti da Borsa Italiana;
 - sospensione o revoca dalle negoziazioni degli Strumenti Finanziari;
 - controllo e diffusione dell'informazione societaria;
 - affari legali;
 - *internal auditing*;
 - gli altri dipendenti, non ricompresi nelle categorie sopra indicate, individuati di volta in volta, in via continuativa o temporanea, dall'Amministratore Delegato, in relazione allo svolgimento di specifiche attività comportanti, ai fini dell'operatività, l'utilizzo di Informazioni Riservate. L'Amministratore Delegato dà comunicazione ai soggetti interessati, al Consiglio di Amministrazione ed al Responsabile della Deontologia degli "altri dipendenti" individuati.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a consegnare al Responsabile della Deontologia, ove da lui richiesti, gli estratti conto degli eventuali Conti loro intestati o cointestati, ovvero sui quali hanno il potere di operare.

3. Il divieto di cui al comma 1 non opera con riferimento alle seguenti operazioni:

- le operazioni su titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- le operazioni relative a quote o azioni di organismi d'investimento collettivo (inclusi gli ETF);
- le operazioni sulla base di un mandato di gestione di portafogli, sempre che gli stessi soggetti non impartiscano all'intermediario, che si occupa della gestione, istruzioni specifiche relative a singoli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni, o per i quali sia stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (diversi da quelli di cui ai punti precedenti).

Articolo 18-bis – Operazioni personali su Strumenti Finanziari LSE

1. Tutte le operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari LSE sono disciplinate dal Model Code, nonché dalle relative procedure interne di implementazione.

2. Il Model Code e le relative procedure costituiscono parte integrante del Codice di Comportamento.

Articolo 19 – Operazioni personali: modalità operative

I dipendenti non possono effettuare attività di *trading on line* durante l'orario di lavoro, né dalla sede di lavoro.

PARTE VI – RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Articolo 20– Obblighi generali

1. Tutti i rapporti tra i Destinatari ed i Soggetti Esterni devono essere improntati a principi di professionalità, correttezza ed integrità, devono assicurare imparzialità ed indipendenza e devono essere condotti nel rispetto di quanto previsto dal Competition Compliance Manual.

2. Gli omaggi o atti di cortesia sono ammessi solo se di natura e di valore tali da non poter essere interpretati

come finalizzati ad ottenere o a ricevere un trattamento di favore. E' in ogni caso vietato accettare o effettuare omaggi in denaro.

3. Il Destinatario che, anche presso il proprio domicilio, riceva omaggi, sconti o altri trattamenti di favore tali da non essere ascrivibili a normali rapporti di cortesia dovrà informarne immediatamente il proprio diretto superiore e mettere l'omaggio a disposizione dell'azienda.

Articolo 21 – Rapporti con organi di informazione

1. L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera, trasparente e coerente con le politiche di Borsa Italiana.
2. Le notizie che Borsa Italiana fornisce agli organi di informazione dovranno essere accurate ed omogenee e dovranno essere divulgate solo dalle funzioni aziendali a ciò espressamente preposte o autorizzate.
3. I dipendenti non possono fornire informazioni ai media e agli altri mezzi di comunicazione senza l'autorizzazione delle funzioni aziendali a ciò espressamente preposte o autorizzate.

Articolo 22 – Rapporti con i Partecipanti al mercato

1. Tutti i rapporti tra i Destinatari e gli attuali o potenziali Partecipanti al mercato devono essere improntati a principi di professionalità, correttezza e integrità, devono assicurare imparzialità ed indipendenza e devono essere condotti nel rispetto di quanto previsto dal Competition Compliance Manual.
2. Ogni dipendente di Borsa Italiana deve comunicare al suo diretto superiore qualsiasi interesse economico – diverso da quelli di cui ai precedenti articoli 17 e 18 –, professionale, personale, diretto od indiretto, passato o presente, nei confronti dei Partecipanti al mercato e tale da poter influire sull'imparzialità della propria condotta.

Articolo 23 – Rapporti con fornitori

1. Tutti i rapporti tra i Destinatari ed i fornitori del Gruppo LSE devono essere improntati a principi di professionalità, correttezza, integrità.
2. La selezione dei fornitori del Gruppo Borsa Italiana e la determinazione delle condizioni d'acquisto sono effettuate esclusivamente sulla base delle valutazioni obbiettive previste dalle procedure interne.
3. Ogni dipendente deve comunicare al suo diretto superiore qualsiasi interesse economico, professionale, personale, diretto od indiretto, passato o presente, nei confronti dei fornitori e tale da poter influire sull'imparzialità della propria condotta.

Articolo 24 – Rapporti con clienti

1. Tutti i rapporti tra i Destinatari e gli attuali o potenziali clienti del Gruppo LSE devono essere improntati a principi di professionalità, correttezza, integrità, devono assicurare imparzialità ed indipendenza e devono essere condotti nel rispetto di quanto previsto dal Competition Compliance Manual.
2. Ogni dipendente deve comunicare al proprio diretto superiore qualsiasi interesse economico, professionale, personale, diretto od indiretto, passato o presente, con i clienti e tale da poter influire sull'imparzialità della propria condotta.

PARTE VII – ATTUAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 25 – Attuazione del Codice di Comportamento

1. Il presente Codice di Comportamento è portato a conoscenza di tutti i Destinatari, che sono tenuti ad

osservarlo integralmente.

In particolare, i contratti con soggetti terzi che collaborano con Borsa Italiana e che sono dalla stessa ritenuti significativi, devono prevedere uno specifico richiamo al Codice di Comportamento con l'ulteriore previsione che l'eventuale violazione degli obblighi previsti dal Codice stesso costituisce grave inadempienza contrattuale che può comportare la risoluzione del contratto, salvo comunque il risarcimento danni.

2. L'attuazione delle norme contenute nel presente Codice di Comportamento è demandata all'azione di promozione e controllo svolta dal Responsabile della Deontologia o dall'Organismo di Vigilanza, a seconda delle rispettive competenze.

3. Le violazioni delle norme contenute nel presente Codice di Comportamento commesse dai dipendenti di Borsa Italiana costituiscono illecito disciplinare.

4. Le violazioni delle norme contenute nel presente Codice di Comportamento commesse dai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale verranno esaminate dalla Commissione Disciplinare, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

5. I Destinatari che, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di violazioni delle norme del presente Codice di Comportamento devono immediatamente informare il Responsabile della Deontologia o l'Organismo di Vigilanza, a seconda delle rispettive competenze.

Articolo 26 – Compiti del Responsabile della Deontologia

1. Il Responsabile della Deontologia è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana, su proposta dell'Amministratore Delegato, ed ha i seguenti compiti:

- a) adottare le iniziative opportune per favorire la più diffusa conoscenza da parte dei Destinatari del contenuto del Codice di Comportamento e dello spirito che informa le norme dallo stesso previste, nonché la promozione presso tutti i Destinatari di una cultura in cui tutti siano in grado di riconoscere, apprezzare e mantenere una condotta informata alle norme previste dal Codice di Comportamento;
- b) fornire a tutti i Destinatari chiarimenti e consigli in materia di deontologia e di rispetto del Codice di Comportamento, per quanto riguarda questioni sia personali che professionali, sia per la valutazione di situazioni che attengono ai rapporti con i propri collaboratori;
- c) suggerire modifiche o proposte migliorative del Codice di Comportamento, nonché azioni per una più efficace applicazione dello stesso;
- d) vigilare, anche attraverso verifiche a campione, sul rispetto delle regole da parte dei Destinatari;
- e) informare l'Organismo di Vigilanza ogni qualvolta rilevi questioni di possibile interesse per la corretta attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- f) richiedere, nell'ambito dell'attività di cui alla precedente lettera d), qualunque informazione richiesta sulla base del presente Codice di Comportamento, ivi incluse le informazioni di cui ai precedenti articoli 17 e 18;
- g) raccogliere le segnalazioni di comportamenti che possono avere rilevanza ai fini del presente Codice di Comportamento e valutarne il fondamento;
- h) predisporre, per l'esame da parte dell'Amministratore Delegato, del Consiglio di Amministrazione o della Commissione Disciplinare, le relazioni in merito all'attività di vigilanza svolta su situazioni o comportamenti che possono avere rilevanza ai fini del presente Codice di Comportamento;
- i) relazionare per iscritto, annualmente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in merito all'attività svolta ed alla puntuale applicazione del Codice di Comportamento in Borsa Italiana e nelle altre società del Gruppo Borsa Italiana;
- j) ricevere periodicamente dalle società controllate di Borsa Italiana l'informativa sull'attività svolta dai rispettivi responsabili della deontologia.

2. Il Responsabile della Deontologia è tenuto alla massima riservatezza e discrezione sul contenuto delle informazioni di cui è destinatario. Deve consigliare le soluzioni da adottare per garantire la correttezza di comportamento anche nei casi più delicati e segnalare all'Amministratore Delegato o, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, alla Commissione Disciplinare quei comportamenti che configurino violazioni al presente Codice di Comportamento e siano comunque contrari alle disposizioni di legge e di regolamento

applicabili.

3. Il Responsabile della Deontologia è in ogni caso soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 16 del presente Codice di Comportamento.

4. Il Responsabile della Deontologia di Borsa Italiana coordina le attività in materia di deontologia delle singole società del Gruppo Borsa Italiana e può essere da queste nominato responsabile della deontologia.

5. Qualora non faccia parte dell'Organismo di Vigilanza, il Responsabile della Deontologia deve far sì che siano tenute almeno due riunioni all'anno, con l'Organismo di Vigilanza stesso, per valutare lo stato di attuazione del Codice di Comportamento e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e presentare eventuali proposte di modifica o aggiornamento.

Articolo 27 – Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed ha i seguenti compiti:

- a) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reati previste;
- b) monitorare l'effettiva capacità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, con particolare attenzione ai mutamenti della struttura aziendale e/o delle norme di riferimento;
- c) proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, per migliorarne l'efficacia/efficienza ovvero per adeguarlo all'evoluzione della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale e ad eventuali modifiche normative;
- d) vigilare sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite, al fine di garantire l'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Articolo 28 – La Commissione Disciplinare

1. La Commissione Disciplinare è composta da tre membri nominati dall'Assemblea ordinaria di Borsa Italiana, che provvede, altresì ad eleggere tra questi il Presidente.

2. I membri della Commissione Disciplinare sono scelti tra persone di chiara fama e specchiata moralità. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile.

3. Qualora uno dei membri cessi, per qualsiasi causa, dall'incarico, l'Assemblea ordinaria di Borsa Italiana provvede alla sua sostituzione e la nuova nomina avrà durata fino alla scadenza della Commissione Disciplinare in carica. Se viene meno la maggioranza dei membri della Commissione Disciplinare nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana convoca l'Assemblea di Borsa Italiana perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 29 – Procedimento Sanzionatorio

1. Il Responsabile della Deontologia informa per iscritto l'Amministratore Delegato o, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la Commissione Disciplinare delle violazioni delle norme del presente Codice di Comportamento ovvero di altri comportamenti disciplinarmente rilevanti. Nella comunicazione espone i fatti oggetto di segnalazione ed i nominativi dei soggetti interessati.

2. Parimenti, l'Organismo di Vigilanza informa per iscritto l'Amministratore Delegato o, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la Commissione Disciplinare delle violazioni del presente Codice di Comportamento che integrano una violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

3. Il Responsabile della Deontologia informa senza indugio l'Organismo di Vigilanza di quelle violazioni del Codice di Comportamento che possono rappresentare anche violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. L'Organismo di Vigilanza procede a norma del precedente comma 2.

4. L'Amministratore Delegato o la Commissione Disciplinare, sulla base della comunicazione ricevuta ovvero qualora abbia altrimenti notizia di comportamenti disciplinarmente rilevanti, avvia il procedimento disciplinare.
5. Il procedimento disciplinare seguito deve comunque garantire, ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300:
 - la preventiva contestazione dell'addebito all'interessato;
 - la possibilità per l'interessato di essere sentito a sua difesa e di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
6. I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. In ogni caso la sanzione disciplinare verrà comminata entro il termine di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le proprie giustificazioni.
7. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 (trenta) giorni, purché la società ne dia preventiva comunicazione scritta al dipendente interessato.
8. Ove venga accertata la fondatezza di presunte violazioni che possano configurare ipotesi di reato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, ovvero l'Amministratore Delegato o altro soggetto da questi delegato, provvede a farne denuncia all'autorità competente.
9. L'Organismo di Vigilanza è sempre informato dell'instaurazione dei procedimenti disciplinari per violazione del Codice di Comportamento.

Articolo 30 – Sanzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio Sindacale, che siano risultati responsabili di violazioni delle norme del Codice di Comportamento, si applicano le seguenti sanzioni:

- delibera della Commissione Disciplinare di richiamo all'osservanza del presente Codice di Comportamento con richiesta di porre termine al comportamento contrario al Codice di Comportamento e di eliminarne, per quanto possibile, i relativi effetti;
- a seguito di tre delibere di richiamo, ovvero nel caso in cui – pur risultando possibile – il membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale non abbia posto termine ai comportamenti contrari al Codice di Comportamento ed eliminato i relativi effetti, così come stabilito dalla Commissione Disciplinare, delibera di comunicazione all'Assemblea dei soci per le conseguenti determinazioni da parte della stessa. In tal caso la Commissione Disciplinare ne dà tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione il quale è tenuto a convocare nel più breve termine l'Assemblea ponendo all'ordine del giorno la suddetta materia..

Articolo 31 – Sanzioni dei dipendenti

1. In caso di accertata violazione del Codice di Comportamento da parte dei dipendenti, ivi inclusi i dirigenti, verranno applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) biasimo per iscritto al dipendente che:
 - violi per la prima volta ed in modo non grave le disposizioni del presente Codice di Comportamento, fatto salvo che per i casi in cui sia espressamente prevista una diversa sanzione, ovvero in generale commetta per la prima volta una infrazione disciplinare di scarsa gravità;
- b) multa fino a 4 ore di retribuzione al dipendente che:
 - provveda con ritardo alle comunicazioni di cui agli articoli 17 e 18, comma 2, del presente Codice di Comportamento;
 - violi le disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19, 20, 21, 22 comma 1, 23 commi 1 e 2, e 24, comma 1, del presente Codice di Comportamento, nei casi di minore gravità;
- c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un massimo di giorni 10 (dieci) al dipendente che:
 - ometta in tutto o in parte le comunicazioni di cui agli articoli 17 e 18, comma 2, del presente Codice di

Comportamento, ovvero, in generale, ometta, in tutto o in parte, di comunicare le informazioni richieste ai sensi del Codice di Comportamento, ovvero le fornisca in modo non veritiero;

- violi la disposizione di cui all’art. 13, nei casi di minore gravità;
- violi le disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19, 21, 23 commi 1 e 2, e 24 comma 1 del presente Codice di Comportamento, nei casi di maggiore gravità;

d) licenziamento disciplinare senza preavviso, al dipendente che:

- violi le disposizioni di cui agli articoli 11, 16 e 18, comma 1, del presente Codice di Comportamento;
- violi la disposizione di cui agli articoli 13, 20, 22, comma 1 e 24, comma 1, nei casi di maggiore gravità ovvero sia recidivo nella violazione della stessa;
- commetta recidiva nella violazione degli articoli 9, 17, 18-bis, 19, 21, 22, 23 e 24 del presente Codice di Comportamento.

2. In caso di accertata violazione da parte dei dipendenti, ivi inclusi i dirigenti, delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello, verranno applicate le sanzioni disciplinari di cui al precedente comma 1, da stabilirsi, in relazione all’entità delle inosservanze e alle circostanze che le accompagnano, ai sensi di quanto disposto dallo stesso Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

3. L’elenco di cui al comma 1 ha natura esemplificativa e non esaurisce le ipotesi di avvio del procedimento disciplinare.

Articolo 32– Sanzioni nei confronti dei soggetti che collaborano con Borsa Italiana

In caso di violazione da parte dei soggetti che collaborano con Borsa Italiana e dalla stessa ritenuti significativi delle norme contenute nel presente Codice di Comportamento si applicheranno le clausole introdotte nei contratti che regolano l’incarico.

ALLEGATO 1 – MODEL CODE

ALLEGATO 2 – GROUP DISCLOSURE POLICY

ALLEGATO 3 – COMPETITION COMPLIANCE MANUAL